SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 2015, n. **191**.

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. (15G00208) *Pag.* 1

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 ottobre 2015, n. **192**.

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi». (15G00201) . . . . *Pag.* 2

DECRETO 9 ottobre 2015, n. **193**.

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della «navetta turistica». (15G00206) . . . . *Pag.* 12

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune (15A09219). . . . . *Pag.* 25

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 6 novembre 2015.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156», escludendo l'ufficio del giudice di pace di Alghero dall'elenco delle sedi mantenute. (15A09105). . . *Pag.* 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 23 novembre 2015.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate 8, 19 e 20 dicembre 2015 nonché 6 gennaio 2016 e 2 giugno 2016. (15A09120) . . . . . *Pag.* 26

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italplant - soc. coop. agr. a r.l. in liquidazione», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore. (15A08950) . . . . . *Pag.* 27

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservice Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a r.l.», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore. (15A08945) . . . . . *Pag.* 28

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ast società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A08951) . . . . . *Pag.* 28

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CMS Multi Service società cooperativa», in Foligno e nomina del commissario liquidatore. (15A09045) . . . . . *Pag.* 29

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stir System società cooperativa in liquidazione», in Salzano e nomina del commissario liquidatore. (15A09002) . . . . . *Pag.* 30

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.D.I.S. società cooperativa sociale», in Lavello e nomina del commissario liquidatore. (15A09003) . . . . . *Pag.* 30

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina Cooperativa Ozan società cooperativa», in Ugento e nomina del commissario liquidatore. (15A09044) . . . . . *Pag.* 31

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Deroma spa», in Malo, in amministrazione straordinaria. (15A09055) . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Fornace di Dosson di Rachello & C spa», in Casier, in amministrazione straordinaria. (15A09056) . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «La Capiterlina Holding srl», in Thiene, in amministrazione straordinaria. (15A09057) . . . . . *Pag.* 33

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Gruppo Stabila srl», in Isola Vicentina, in amministrazione straordinaria. (15A09058) . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Laterpoint srl», in Isola Vicentina, in amministrazione straordinaria. (15A09059) . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Gruppo Stabila-Stabilimenti Italiani Laterzi spa», in Isola Vicentina, in amministrazione straordinaria. (15A09060) . . . . . *Pag.* 35

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 novembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 301). (15A09051) . . . . . *Pag.* 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETO 27 novembre 2015.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (15A09104) . . . . *Pag.* 37

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 20 novembre 2015.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Orencia», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1522/2015). (15A09061) . . . . *Pag.* 39

DETERMINA 20 novembre 2015.

Rettifica e corrigendum della determina UAE n. 776 del 15 giugno 2015 di inserimento, tra i prescrittori del liraglutide, anche dello specialista in Scienze dell'alimentazione nel regime di fornitura. (Determina n. 1521/2015). (15A09062) . . . *Pag.* 40

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 6 agosto 2015.

Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di Progetto nell'anno 2014. (Delibera n. 92/2015). (15A09052) . . . . *Pag.* 41

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DELIBERA 24 novembre 2015.

Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 2980/2015). (15A09050) . . . . *Pag.* 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan». (15A08946) *Pag.* 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum». (15A08947) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon». (15A08948) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic». (15A08949) *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talate» (15A08999) . . . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Ratiopharm Italia». (15A09000) . . . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxem Hib» (15A09001). . . . . *Pag.* 48

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Germed». (15A09006). . . . . *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dilatrend» (15A09016) . *Pag.* 49

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc» (15A09017) *Pag.* 50

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Klacid» (15A09018). *Pag.* 50

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine» (15A09019). . *Pag.* 50

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril». (15A09037). *Pag.* 51

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin». (15A09038) . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esradin». (15A09039). . . . . *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipsoneg». (15A09040) . . . . *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timololo Tubilux Pharma». (15A09041) . . . . *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xavin». (15A09042). . . . . *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (15A09043) . . . . *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Zentiva». (15A09046) . . . . *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Eurogenerici». (15A09047) . . . . *Pag.* 53

Ministero dell'interno

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Quindici. (15A09053) . . . . *Pag.* 54

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Len 160 mg, compresse per cani e gatti». (15A09034) *Pag.* 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrodexil 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini». (15A09035) . . . . *Pag.* 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Len 150 mg/g, gocce orali, sospensione per gatti, cani di piccola taglia e cuccioli». (15A09036) . . . . *Pag.* 55

Ministero dello sviluppo economico

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «COFISA – Società fiduciaria e di revisione s.r.l. in liq.», in Como. (15A09054). . . . . *Pag.* 55

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 2015, n. **191**.

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Ritenuto altresì necessario armonizzare la tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie

1. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "rapidità ed efficienza dell'intervento" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai profili di tutela ambientale";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "primaria istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di consulenza aziendale"; la parola: "individuata" è sostituita dalle seguenti: "individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,";

c) al terzo periodo, le parole: "Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di" sono sostituite dalle seguenti: "Le offerte sono corredate da".

2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 31 dicembre 2016. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.".

8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.

9. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: ", e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni" sono soppresse.

10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

15G00208

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2015, n. **192**.

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 10, 47, comma 1, lettera *n)*, 59, 75, commi 1, 2 e 3, 93,100 e 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici;

Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;

Viste le note del 31 luglio 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10 e 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da:

a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero

b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).

In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro.

2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari necessità di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione, come previsto in Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento:

a) disciplina, ai sensi degli articolo 59 e 75, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali;

b) individua i requisiti richiesti per la circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali.

Art. 3.

Assimilazione ai fini della circolazione e della guida

1. Ai fini della circolazione su strada e della guida, le piattaforme semoventi eccezionali sono assimilate ai veicoli della categoria N3, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del tipo di veicolo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni tecniche individuate:

a) nell'Allegato A del presente regolamento;

b) nelle direttive comunitarie, ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di cui all'Allegato B del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3.

2. L'Allegato A «Caratteristiche tecniche delle piattaforme semoventi eccezionali» e l'Allegato B «Prescrizioni per l'omologazione o l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione» sono parte integrante del presente regolamento.

3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
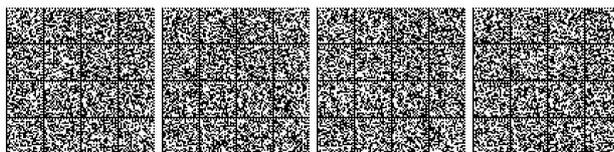
Art. 5.

Verifiche periodiche

1. Le verifiche periodiche delle piattaforme semoventi eccezionali sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su tutti i moduli componenti il veicolo, secondo i tempi e le modalità applicabili previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Immatricolazione e documenti di circolazione

1. La circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali è subordinata all'immatricolazione del veicolo costituito dal gruppo motopropulsore e da uno o più moduli, in modo da avere almeno quattro assi a terra, con le modalità e le formalità previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora trattasi della tipologia di cui al punto *b)* del comma 2 dell'articolo 1, il numero minimo di assi è pari a tre.

2. Ogni gruppo motopropulsore, dotato di cabina o di piano di manovra eventualmente rimovibile, con velocità estremamente ridotta per movimentazione di carichi, abbinato con almeno un modulo con quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto *b)* del comma 2 dell'articolo 1, è dotato di targa e carta di circolazione.

3. Sulla carta di circolazione della piattaforma semovente eccezionale sono indicati il tipo e gli estremi dei moduli che possono essere abbinati, nonché le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.

Art. 7.

Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione delle piattaforme semoventi già immesse in circolazione o approvate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia

1. Le piattaforme semoventi, già immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati ed aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggette a verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

3. La verifica, delle condizioni di riconoscimento di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Art. 8.

Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e per la guida

1. Le piattaforme semoventi eccezionali sono destinate esclusivamente al trasporto di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su percorsi autorizzati dall'ente proprietario della strada.

2. La circolazione è consentita solo con scorta tecnica.

3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all'articolo 1, devono essere condotti con patente di guida della categoria CE.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le piattaforme semoventi eccezionali, eventualmente modulari, già autorizzate alla circolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare per un periodo massimo di un anno. Decorso tale termine, alle suddette piattaforme semoventi eccezionali si applica la disciplina prevista dalle norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Ministro: DELRIO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3371

Allegato «A» (art. 4, comma 1, lettera a)

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI

Definizioni

Gruppo di potenza motopropulsore: elemento non destinato al carico, munito di motore a combustione interna e/o elettrica, attrezzato con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi ovvero solidale ad un elemento di carico (cosiddetto tipo «monolitico»);

Unità modulari: elementi muniti di piano di carico, dotati di assi a terra di cui almeno uno motorizzato, attrezzati con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi;

Aggancio solidale: sistema meccanico del tipo a «pettine» o simile, con interposizione di perni o altri elementi meccanici, tali da rendere i moduli solidali e continui tra loro.

1. Caratteristiche tecniche

1.1 La piattaforma semovente eccezionale è costituita, nella composizione minima necessaria per l'immatricolazione, da un gruppo di potenza e da uno o più moduli in modo da avere almeno 4 assi a terra ovvero, se del tipo "monolitico", con almeno 3 assi a terra;

1.2 valore minimo della massa complessiva: 52.000 kg;

1.3 velocità massima senza carico, per costruzione: non superiore a 20 km/h;

1.4 il costruttore del veicolo ha la responsabilità diretta ed esclusiva della progettazione e dei calcoli di tutte le strutture comunque realizzate;

1.5 ogni gruppo di potenza abbinato con l'unità modulare base ovvero incorporato in un modulo di carico se di tipo monolitico deve essere munito di posto di guida che può essere realizzato con piattaforma di comando non coperta; è ammessa la guida a terra con velocità effettiva (a vuoto o a carico) non superiore a 5 km/h e in presenza di dispositivo automatico che non consente il superamento del limite di velocità.

2. Caratteristiche di composizione

2.1 La piattaforma semovente può essere costituita o da un solo elemento di carico (tipo monolitico costituito da gruppo di potenza e elemento di carico con almeno 3 assi a terra di cui almeno uno motorizzato) o da un sistema modulare (gruppo di potenza abbinato ad un elemento di carico con almeno 4 assi a terra di cui almeno uno motorizzato, a sua volta abbinabile con altri elementi modulari). Il sistema di composizione di una piattaforma semovente modulare, consente di poter avere a disposizione semoventi eccezionali, costituiti da una o più unità modulari, in grado di assumere configurazioni diverse per la circolazione su strada.

Le predette unità modulari, dotate di assi, non sono considerate autonomamente funzionanti, ma sono predisposte in origine per entrare a far parte di veicoli piattaforme semoventi modulari di configurazione idonea per la circolazione su strada.

2.2 Ognuno dei moduli di cui trattasi è costituito da un «gruppo assi» (di cui almeno uno motorizzato) che, per essere funzionante, deve essere integrato dal cosiddetto «gruppo di potenza», il quale raggruppa in sé le funzioni di comando e di fornitura di energia alle ruote motorizzate nonché di comando di tutti i dispositivi del «gruppo assi» (frenatura, sterzatura, sospensione/sollevamento, segnalazione visiva ed illuminazione). Il «gruppo di potenza» viene applicato direttamente su una delle estremità (anteriore o posteriore) del modulo con un gruppo di almeno 4 assi (vedi 1.1) ovvero è solidale ad una unità di almeno 3 assi (tipo «monolitico»).

Le unità modulari, siano essi singole che unite ad altre per costituire veicoli semoventi modulari, devono essere abbinate direttamente o tramite strutture interposte o tramite collegamenti idraulici/elettrici, a quegli elementi di collegamento che hanno le caratteristiche necessarie per rendere funzionali tutti i dispositivi di cui sono dotati i medesimi veicoli.

All'interno di ciascun veicolo semovente modulare possono essere utilizzate attrezzature, quali pianali (fissi o telescopici), elementi distanziatori, idonei all'abbinamento con le unità modulari sopra descritte. Per documentate esigenze, può essere inserito un modulo con assi a terra non motorizzati.

2.3 L'elemento «gruppo di potenza» con aggancio solidale con un modulo avente almeno 4 assi ovvero solidale in una unità con almeno 3 assi se del tipo «monolitico», reca punzonato il numero di telaio (contenente il codice V.I.N. - Vehicle Identification Number) dell'intero veicolo destinato alla immatricolazione e targatura.

Le unità modulari, ciascuna individuata tramite punzonatura di un proprio numero di identificazione (da non confondere con il numero di telaio del veicolo, come sopra detto), sono abbinate al gruppo di potenza.

Le diverse configurazioni di marcia sono caratterizzate da:

numero complessivo degli assi a terra;

massa a vuoto;

massa massima a pieno carico;

lunghezza massima;

larghezza massima.

Ciascuna unità modulare può essere utilizzata per costituire, con altre unità modulari, veicoli semoventi modulari diversi tra loro.

2.4 Le piattaforme semoventi possono essere abbinate con altre piattaforme semoventi in composizione «coda contro coda» e lateralmente, come previsto all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.

ALLEGATO “B”

PRESCRIZIONI PER L’OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI (articolo 4, comma 1, lettera b)

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI				
N.	Argomento	Norma di riferimento		APPLICAZIONE
		Direttiva base	Regolamento UNECE	
1.	**LIVELLO SONORO**	70/157/CEE 2007/34/CE [540/2014/RUE]	*51*	NON RICORRE – vedi nota “A”
3.	**SERBATOI DI CARBURANTE** **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORE [ANTINCASTRO]**	70/221/CEE 2006/20/CE	*34* *58*	RICORRE – vedi nota “B”
4.	**ALLOGGIAMENTO TARGA IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE**	70/222/CEE – 1003/2010/RUE	-	RICORRE
5.	**DISPOSITIVI DI STERZO (SFORZO MAX.)**	70/311/CEE - 1999/7/CE	*79*	RICORRE – vedi nota “C”
6.	**SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE**	70/387/CEE 2001/31/CE	-	NON RICORRE
7.	**SEGNALATORE ACUSTICO**	70/388/CEE	*28*	RICORRE
8.	**DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA (CAMPO DI VISIBILITÁ POSTERIORE)**	2003/97/CE 2005/27/CE	*46*	RICORRE – vedi nota « D »
9.	**FRENATURA**	71/320/CEE - 2002/78/CE	*13*	RICORRE – vedi nota “E”
10.	**SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE (COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA)**	72/245/CEE - 2009/19/CE	*10*	RICORRE – vedi nota “F”
13.	**ANTIFURTO E IMMOBILIZZATORE**	74/61/CEE 95/56/CE	*18*	NON RICORRE
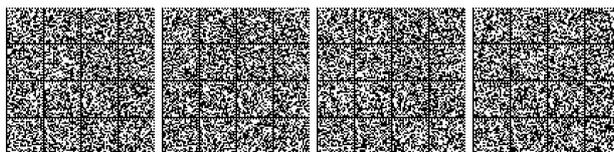
15.	**RESISTENZA DEI SEDILI**	74/408/CEE - 2005/39/CE	*17*	NON RICORRE
17.	**TACHIMETRO - RETROMARCIA**	75/443/CEE - 97/39/CE	*39*	RICORRE – vedi nota « H »
18.	**TARGHETTE REGOLAMENTARI**	76/114/CEE – 19/2011/RUE	-	RICORRE
19.	**ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SI-CUREZZA**	76/115/CEE - 2005/41/CE	*14*	NON RICORRE
20.	**DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA [X]**	76/756/CEE 2008/89/CE	*48*	RICORRE – vedi nota “I”
27.	**DISPOSITIVI DI RIMORCHIO**	77/389/CEE–1005/2010/RUE	-	NON RICORRE
31.	**CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA**	77/541/CEE - 2005/40/CE	*16*	NON RICORRE
33.	**IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI (SPIE E INDICATORI)**	78/316/CEE - 94/53/CEE	*121*	RICORRE – vedi nota “J”
34.	**SBRINAMENTO/DISAPPANNAMENTO (PARABREZZA)**	78/317/CEE-672/2010/RUE	-	NON RICORRE
35.	**LAVACRISTALLI/TERGICRISTALLI (PARABREZZA)**	78/318/CEE – 1008/2010/RUE	-	NON RICORRE – vedi nota “K”
36.	**SISTEMI DI RISCALDAMENTO**	2001/56/CE-2006/119/CE	*122*	RICORRE SE PRESENTE
41A	**EMISSIONI (EURO VI) VEICOLI PESANTI - ACCESSO ALLE INFOR-MAZIONI**	595/2009/RCE	-	RICORRE – vedi nota “L”
42.	**PROTEZIONE LATERALE**	89/297/CEE	*73*	NON RICORRE
43.	**DISPOSITIVI ANTISPRUZZI**	91/226/CEE–109/2011/RUE	-	NON RICORRE
45.	**VETRI DI SICUREZZA**	92/22/CEE - 2001/92/CE	*43*	RICORRE SE PRESENTE
46.	**PNEUMATICI**	92/23/CEE - 2005/11/CE – 458/2011/RUE	*54*	RICORRE – vedi nota “M”
47.	**LIMITATORI DI VELOCITA’**	92/24/CEE 2004/11/CE	*89*	RICORRE SE PRESENTE
48.	**MASSE E DIMENSIONI**	1230/2012/RUE	-	RICORRE – vedi nota “N”
49.	**SPORGENZE ESTERNE DELLE CABI-NE**	92/114/CE	*61*	NON RICORRE
50.	**DISPOSITIVI DI AGGANCIO**	94/20/CE	*55*	NON RICORRE

56.	**VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE**	98/91/CE	*105*	NON RICORRE
57.	**PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE**	2000/40/CE	*93*	NON RICORRE
62	**IMPIANTO A IDROGENO**	79/2009 RCE – 406/2010 RCE	-	RICORRE SE PRESENTE
63	**SICUREZZA GENERALE**	661/2009 RCE	-	RICORRE - vedi nota "O"
65	**DISPOSITIVI AVANZATI FRENATURA "AEBS"**	347/2012 RUE	-	NON RICORRE
66	**SISTEMI AVVISO DEVIAZIONE CORSIA DI MARCIA "LDWS"**	351/2012 RUE	-	NON RICORRE
67	**VEICOLI ALIMENTATI A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) E LORO INSTALLAZIONE**	--	*67*	RICORRE SE PRESENTE
69	**VEICOLI ELETTRICI**	--	*100*	RICORRE SE PRESENTE
70	**VEICOLI ALIMENTATI A GAS NATURALE (CNG) E LORO INSTALLAZIONE**	--	*110*	RICORRE SE PRESENTE
ALTRE DIRETTIVE CE E REGOLAMENTI UNECE				
	MONTAGGIO/IMPIEGO DEL LIMITATORE DI VELOCITA'	92/6/CEE 2002/85/CE		NON RICORRE
	IDENTIFICAZIONE VEICOLI LENTI		*(69/01/sup5 UE)*	RICORRE
	IDENTIFICAZIONE VEICOLI LUNGHI E PESANTI	DM 30/6/1988, n. 388 DM 24/01/2003, n.40	*(70/01/sup7)* *(104/00/ sup7)*	RICORRE

Le rubriche seguenti riguardano specificatamente le approvazioni dei singoli dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

	21	**CATADIOTTRI**	76/757/CEE - 97/29/CE	Regolamento 3 - RICORRE
X	**22**	**LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANTERIORI, POSIZIONE POSTERIORI, ARRESTO, POSIZIONE LATERALI, MARCIA DIURNA**	76/758/CEE 97/30/CE	Regolamento 7: luci di ingombro, posizione anteriori, posizioni posteriori, arresto. - RICORRE Regolamento 87: luci di marcia diurna. - NON RICORRE Regolamento 91luci di posizione laterali - RICORRE
	23	**INDICATORI DI DIREZIONE**	76/759/CEE – 1999/15/CE	Regolamento 6 - RICORRE
	24	**DISPOSITIVO ILLUMINAZIONE TARGA IMMATRICOLAZIONE**	76/760/CEE – 97/31/CE	Regolamento 4 - RICORRE

25	**PROIETTORI** 76/761/CE – 1999/17/CE	- Regolamento 31: proiettori (alogeni sigillati) RICORRE - Regolamento 37: lampade ad incandescenza destinate a unità ottiche omologate RICORRE - Regolamento 98: proiettori con fonte luminosa a scarica RICORRE - Regolamento 99: fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate RICORRE - Regolamento 112: lampade asimmetriche RICORRE - Regolamento 123: fari direzionali (AFS) con adattamento automatico RICORRE	
26	**PROIETTORI FENDINEBBIA (anteriori)**	76/762/CEE – 1999/18/CE	Regolamento 19 – NON RICORRE
28	**LUCI PER NEBBIA (posteriori)**	77/538/CEE – 1999/14/CE	Regolamento 38 – NON RICORRE
29	**PROIETTORI DI RETROMARCIA**	77/539/CEE – 97/32/CE	Regolamento 23 – NON RICORRE
30	**LUCI DI STAZIONAMENTO**	77/540/CEE – 1999/16/CE	Regolamento 77 – NON RICORRE

NOTE all'ALLEGATO B

A – Si applicano le prescrizioni della direttiva 2000/14/CE e successive modificazioni assimilando le piattaforme semoventi eccezionali alle macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità (art.13)

B – Ricorre solo per i serbatoi. Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 2009/63/CE).

C – In caso di sterzatura a volta corretta su tutti gli assi comandabile tramite un manipolatore con incremento potenziometrico che comanda, tramite logica elettronica, l'apertura di elettrovalvole proporzionali che alimentano i cilindri idraulici attuatori, non ricorre la rispondenza alla norma richiamata. In tale circostanza deve essere garantita la sterzatura di tutte le configurazioni previste, anche in caso di avaria.

D – Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 2009/59/CE) – Obbligo di specchio retrovisore destro e sinistro e obbligo della scorta tecnica nella circolazione su strada. In caso di guida da terra con pannello di comando a velocità non superiore a 5 km/h, è ammessa la rimozione degli specchi retrovisori

E – I singoli moduli devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla categoria N. Considerate le particolari caratteristiche costruttive dei veicoli componenti il complesso e la ridotta velocità massima delle piattaforme semoventi modulari, il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla predetta direttiva si intende conseguito con il rispetto delle verifiche e prove contenute negli allegati alla stessa, tenendo presente le seguenti prescrizioni:

- Allegato I: applicabile con le seguenti eccezioni:

a) il freno di servizio può non agire su tutte le ruote del veicolo (deve essere frenato almeno il 50% delle ruote);

b) può essere utilizzata la frenatura idrostatica;
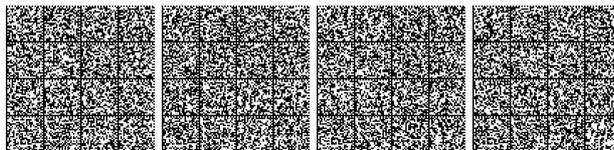
c) in caso di avaria del sistema frenante, deve essere possibile l'arresto del veicolo con un sistema a molla di tipo negativo;

d) non vi è l'obbligo di comandi separati per il freno di servizio e il freno di stazionamento

e) per velocità massima per costruzione a vuoto non superiore 5 km/h il freno a molla può essere utilizzato per la frenatura di servizio, in deroga al punto 2.1 dell'Allegato V, considerata la bassissima velocità

- Allegato II: applicabile con le seguenti eccezioni:

non è necessaria l'effettuazione della prova di tipo I e II. Nella prova di tipo 0 deve essere conseguita un'efficienza minima del freno di servizio pari:

a) a vuoto, decelerazione minima 1,8 m/s^2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 2,2 m a 10 km/h ed in 8,5 m a 20 km/h;

b) a carico, velocità massima ≤ 5 km/h, decelerazione minima 1 m/s^2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 1,0 m a 5 km/h oppure tasso di frenatura minimo (inteso come rapporto tra la somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote e la massa complessiva del veicolo) pari al 15%;

c) a carico, velocità massima ≤ 15 km/h, decelerazione minima 2 m/s^2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 4,5 m a 15 km/h

L' efficienza minima del freno di stazionamento viene verificata su di una pendenza del 4,5%

Non è necessario il rispetto del punto 1.1.4.2.

- Allegato III – applicabile in caso di frenatura ad aria compressa
- Allegato IV – applicabile in caso di frenatura ad aria compressa
- Allegato V – applicabile. In deroga al punto 2.1, il freno a molla può essere utilizzato per la frenatura di servizio,
- Allegato VI - non applicabile (non sono ammessi freni a scatto)
- Allegato VII – non ricorre
- Allegato VIII – non ricorre
- Allegato IX – non applicabile
- Allegato X – non applicabile
- Allegato XI – non applicabile in quanto non possono essere utilizzati freni elettrici
- Allegati da XII a XIX: non ricorre

F - Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni della direttiva 2004/108/CE e successive modificazioni

H – Deroga per il tachimetro, considerata la limitata velocità. Le piattaforme semoventi modulari devono essere dotate di un dispositivo di retromarcia

I – I dispositivi di cui ai numeri 22 (limitatamente a quelli di marcia diurna), 26, 28, 29 e 30 non ricorrono

J – Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 86/415/CEE). E' ammissibile che il pannello con i comandi, spie e indicatori sia di tipo "rimuovibile" per l'azionamento da terra, nell'esecuzione delle operazioni di manovra in cantiere e di avvicinamento lento durante le fasi di carico e scarico, ovvero in tutte le fasi di marcia a velocità non superiore a 5 km/h

K – Se il veicolo è munito di cabina chiusa, deve essere verificata la presenza di un adeguato dispositivo
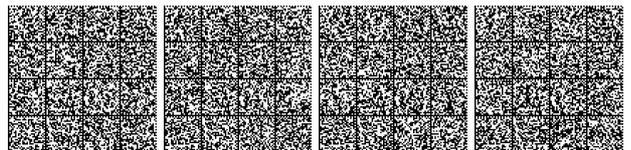
L - Possono essere applicate le norme per le macchine mobili non stradali (direttiva 97/68/CE e successive modificazioni); in tal caso è ammessa la rispondenza al Regolamento UNECE 120

M - Su richiesta del costruttore possono essere ammissibili pneumatici omologati secondo il Regolamento UNECE 106. Le particolari caratteristiche d’impiego devono essere certificate dai costruttori degli pneumatici.

N – Le piattaforme semoventi modulari devono rispettare solo le prescrizioni seguenti:

a) massa massima per asse compatibile con la portata degli pneumatici in funzione della velocità ammessa;

b) capacità di spunto in salita: verifica dello spunto su pendenza del 4,5% in analogia con i veicoli eccezionali (punto d.1.4 dell'appendice I al Titolo I al Regolamento al codice della strada). La verifica è omessa se il rapporto potenza motore/massa complessiva della combinazione è maggiore di 0,20 kW/t

O - vengono applicate le prescrizioni riguardanti i veicoli di categoria N.

15G00201
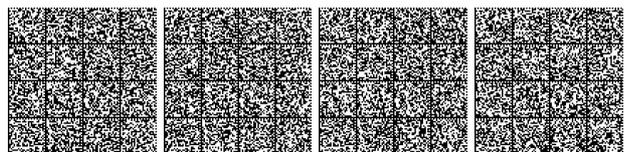
DECRETO 9 ottobre 2015, n. **193**.

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della «navetta turistica».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera *n)*, 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»;

Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici;

Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;

Viste le note del 23 aprile 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione

1. La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si definisce «navetta turistica» il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.

2. La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada.

3. La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h.

4. La navetta turistica non è idonea al traino.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti richiesti per la circolazione e la guida della navetta turistica.

Art. 3.

Assimilazione ai fini della circolazione

1. Ai fini della circolazione su strada, la navetta turistica è assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta turistica» si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni tecniche elencate:

a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento;

b) nelle direttive comunitarie, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento;

c) ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) e regolamenti UE ad esse equivalenti, e nelle eventuali prescrizioni tecniche alternative;

d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Art. 5.

Verifiche periodiche

1. La verifica periodica della navetta turistica viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Immatricolazione e documenti di circolazione delle navette turistiche

1. La circolazione della navetta turistica è subordinata all'immatricolazione, con le modalità e le formalità previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 7.

Patente per la guida delle «navette turistiche»

1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per condurre le navette turistiche di cui all'articolo 1 è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso.

Art. 8.

Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione delle navette turistiche già immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia

1. La navetta turistica, già immessa in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia è soggetta alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

3. La verifica delle condizioni di riconoscimento, di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Ministro: DELRIO

Visto, *Il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3370

ALLEGATO *A*
(articolo 4, comma 1, lett. a)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ATIPICI
DENOMINATI «NAVETTA TURISTICA»

1. Caratteristiche del veicolo

1.1 Lunghezza: fino ad un massimo di 6,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti).

1.2 Larghezza: massima 2,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti).

1.3 Altezza massima: 2,50 m. (tutto compreso, escluse le sporgenze laddove previsto da norme vigenti).

1.4 Altezza minima interna del vano passeggeri: 1,50 m.

1.5 Massa massima ammessa a pieno carico: 2.500 kg.

1.6 Massa minima in ordine di marcia: non inferiore a 450 kg. (esclusa la massa delle batterie).

1.7 Velocità massima per costruzione: 25 km/h (si applicano le procedure del regolamento ECE 68).

1.8 Assi numero: 2, ruote numero: 4.

1.9 Obbligo di parabrezza.

2. Caratteristiche dell'allestimento interno del veicolo

2.1 Sedili

Le dimensioni minime devono essere:

2.1.1 Larghezza: 400 mm.

2.1.2 Profondità: 350 mm.

2.1.3 Altezza dello schienale: 350 mm.

2.1.4 Distanza fra le due file di sedili: 650 mm. (la misura va effettuata a 650 mm dal pavimento).

2.1.5 Distanza fra sedili contrapposti: 1.300 mm (la misura va effettuata a 650 mm dal pavimento).

Non è ammesso il trasporto di persone in piedi.

2.2 Porte/uscite

I veicoli devono essere dotati o di porte o di equivalenti sistemi di protezione laterali degli occupanti.

2.2.1 Le porte se presenti, devono essere dotate di un meccanismo di chiusura.

I comandi di apertura delle porte devono essere opportunamente protetti dalla possibilità di azionamento accidentale durante la marcia.

2.2.2 Dimensioni minime delle uscite:

Larghezza 400 mm;

Finestrino, se presente: la superficie del finestrino deve poter contenere un rettangolo di 400 x 700 mm.

2.3 Finiture interne e sicurezza

2.3.1 La parte interna del veicolo non deve presentare asperità pericolose e spigoli vivi; il raggio di curvatura minimo delle parti sporgenti non deve essere inferiore a 5 mm.

3. Motorizzazioni

Il veicolo deve essere equipaggiato con motore di trazione elettrico.

Potenza nominale continua massima: 15 KW.

Rapporto massimo potenza/massa complessiva (a p.c.): 7,5 KW/t.

4. Prescrizioni

Deve essere prevista una sede per estintore ed uno spazio per il posizionamento di una cassetta di pronto soccorso.

ALLEGATO B

(articolo 4, comma 1, lett. b)

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI ATIPICI "NAVETTA TURISTICA"

		DIRETTIVA BASE	REGOLAMENTO	APPLICAZIONE
4A.	**Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione**	70/222/CEE	UE1003/2010	
5A.	**Sterzo**	70/311/CEE 1999/7/CE	UNECE 79/01/s.3	
6B	**Serrature e componenti di blocco delle porte**	70/387/CEE 2001/31/CE	UNECE 11/03/s. 2	FACOLTATIVA: vedere allegato A Si applica alle stesse condizioni previste dalla norma comunitaria (se ricorre il caso)
7A	**Segnalatori e segnali acustici**	70/388/CEE 87/354/CEE	UNECE 28/00/s. 3	(M')
8A	**Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione**	2003/97/CE 2005/27/CE	UNECE 46/03/s. 0	(M')
9B	**Frenatura delle autovetture**	71/320/CEE 2002/78/CEE	UNECE 13H/00/s. 13	
10A	**Compatibilità elettromagnetica**	72/245/CEE 2009/19/CE	UNECE 10/04/s.1	
12A	**Finiture interne**	74/60/CEE 2000/4/CE	UNECE 21/01/s. 3	Vedere allegato A
13B	**Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato**	74/61/CEE 95/56/CE	UNECE 18/03/s. 2 116/00/CE	
14A	**Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso d'urto**	74/297/CEE 91/662/CEE	UNECE 12/04/s. 1	

		DIRETTIVA BASE	REGOLAMENTO	APPLICAZIONE		
15A	**Sedili, loro ancoraggio e poggiatesta**	74/408/CEE 2005/39/CE	UNECE 17/08/s. 1	In alternativa si applica la direttiva dei quadricicli pesanti.		
16A	**Sporgenze esterne**	74/483/CEE 2007/15/CE	UNECE 26/03/s. 1			
17A	**Accesso e manovrabilità del veicolo**		UE 130/2012			
17B	**Tachimetro e sua installazione**	75/443/CEE 97/39/CE	UNECE 39/00/s. 5			
18A	**Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo**	76/114/CEE	UE 19/2011			
19A	**Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggio Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix**	76/115/CEE 2005/41/CE	UNECE 14/07/s. 3	In alternativa si applica la direttiva dei quadricicli pesanti.		
20A	**Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli**	76/756/CEE 2008/89/CE	UNECE 48/05/s. 1			
21A	**Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi**	76/757/CEE 97/29/CE	UNECE 3/02/s. 12			
22A	**Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**	76/758/CEE 97/30/CE	UNECE 7/02/s. 20			
22B	**Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL)**		UNECE 87/00/s. 15			
22C	**Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**		UNECE 91/00/s. 13	Non ricorre.		
23A	**Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**	76/759/CEE 1999/15/CE	UNECE 6/01/s. 22			
24A	**Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**	76/760/CEE 97/31/CE	UNECE 4/00/s. 15			
25A	**Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi**	76//761/CEE 1999/17/CE	UNECE 5/02/s. 7 UNECE 31/02/s. 7	Facoltativo il dispositivo di regolazione dell'altezza dei fari. (M')		

		DIRETTIVA BASE	REGOLAMENTO	APPLICAZIONE		
25B	**Lampade ad incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi**	76//761/CEE 1999/17/CE	UNECE 37/03/s. 38	Facoltativo il dispositivo di regolazione dell'altezza dei fari. (M')		
25C	**Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore**	76//761/CEE 1999/17/CE	UNECE 98/01/s. 2	Facoltativo il dispositivo di regolazione dell'altezza dei fari. (M')		
25D	**Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore**	76//761/CEE 1999/17/CE	UNECE 99/00/s. 7	Facoltativo il dispositivo di regolazione dell'altezza dei fari. (M')		
25E	**Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED**	76//761/CEE 1999/17/CE	UNECE 112/01/s. 2	Facoltativo il dispositivo di regolazione dell'altezza dei fari. (M')		
25F	**Sistemi di proiettori adattivi (AFS) per veicoli a motore**	76//761/CEE 1999/17/CE	UNECE 123/01/s. 2	Facoltativo il dispositivo di regolazione dell'altezza dei fari. (M')		
26A	**Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore**	76/762/CEE 1999/18/CE	UNECE 19/04/s. 2	Facoltativo. (M')		
27A	**Dispositivi di traino**	77/389/CEE 96/64/CE	UE 1005/2010	Non atto al traino		
28A	**Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi**	77/538/CEE 1999/14/CE	UNECE 38/00/s. 15	Facoltativo		
29A	**Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**	77/539/CEE 97/32/CE	UNECE 23/00/s. 17			
30A	**Luci di stazionamento dei veicoli a motore**	77/540/CEE 1999/16/CE	UNECE 77/00/s. 14			
31A	**Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistema di ritenuta Isofix per bambini**	77/541/CEE 2005/40/CE	UNECE 16/06/s. 2	In alternativa si applica la direttiva dei quadricicli pesanti.		
32A	**Campo di visibilità anteriore**	77/649/CEE 90/630/CEE	UNECE 125/00/s. 4			

		DIRETTIVA BASE	REGOLAMENTO	APPLICAZIONE		
33A	**Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori**	78/316/CEE 94/53/CEE	UNECE 121/00/s. 6			
34A	**Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza**	78/317/CEE	UE 672/2010	Ricorre nel caso di veicolo chiuso.		
35A	**Sistemi di tergicristallo e lavacristallo**	78/318/CEE 94/68/CEE	UE 1008/2010	Tergicristallo obbligatorio. Lavacristallo facoltativo. Si applica alle stesse condizioni previste dalla norma comunitaria.		
36A	**Sistemi di riscaldamento**	2001/56/CE 2006/119/CE	UNECE 122/00/s. 3	Facoltativo.		
37A	**Parafanghi**	78/549/CEE 94/78/CE	UE 1009/2010	Facoltativo.		
40	**POTENZA DEI MOTORI**		UNECE 85/00/s. 5			
44A	**Masse e dimensioni**	92/21/CEE 95/48/CE	UE 1230/2012			
45A	**Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli**	92/22/CEE 2001/92/CE	UNECE 43/01/s. 0	(M')		
46A	**Montaggio di pneumatici**	92/23/CEE 2005/11/CE	UE 458/2011			
46B	**Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)**		UNECE 30/02/s. 16	(M')		
46D	**Emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)**		UNECE 117/02/s. 0	Facoltativo. (M')		
46E	**Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici, antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici**		UNECE 64/02/s. 1	Facoltativo.		
53A	**Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale**	96/79/CE 1999/98/CE	UNECE 94/02/s. 2	Facoltativo.		
54A	**Urto laterale**	96/27/CE	UNECE 95/03/s. 1	Facoltativo. (n12)		
58	**PROTEZIONE DEI PEDONI**		CE 78/2009 UE 459/2011	Facoltativo.		

		DIRETTIVA BASE	REGOLAMENTO	APPLICAZIONE		
59	**RICICLABILITA'**	2005/64/CE 2009/1/CE		Non ricorre.		
61	**SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA**	2006/40/CE	CE 706/2007	Solo se presente		
64	**Indicatori di cambio di marcia (GSI)**		UE 65/2012	Non ricorre.		
68	**Sistemi di allarme per veicoli (VAS)**		UNECE 97/01/s.6	Non ricorre.		
69	**Sicurezza elettrica**		UNECE 100/01/s.1			
ALTRE DIRETTIVE/REGOLAMENTI CE O REGOLAMENTI ECE						
c.	**URTO POSTERIORE**		(32/00/s. 1)	Facoltativo.		
d.	**SISTEMAZIONE DEI PEDALI DI COMANDO**		(35/00/s. 0)	Facoltativo.		
e.	**PARAURTI PER AUTOVETTURE**		(42/00/s. 1)	Facoltativo.		
f.	**TERGIPROIETTORI**		(45/01/s. 6)	Facoltativo.		
i.	**VELOCITA' MASSIMA**		(68/00/s. 1)			
p.	**LUCI D'ANGOLO**		(119/01/s. 0)	Facoltativo.		
PRESCRIZIONI DI CUI ALLE NORME NAZIONALI						
hh.	**POTENZA FISCALE DEI MOTORI ELETTRICI**	**DPR 5.2.1953 n. 39**				
ii.	**MARCATURA DI IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE**	**Norme CE motori elettrici**				

NOTE:

(n 12) Si applica solo a veicoli in cui il "Punto di riferimento del sedile (punto R)" del sedile più basso non sia situato a più di 700 mm sopra il livello del suolo.

(M') L'Appendice 1 all'Allegato IV - parte I, Tab. 1 - della Direttiva 2007/46/CE prevede l'omologazione del componente

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 47, comma 1, lettera *n)*, 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 47. *(Classificazione dei veicoli)*. — 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

(*Omissis*).

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

(*Omissis*).».

«Art. 59. *(Veicoli con caratteristiche atipiche)*. — 1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.».

«Art. 75. *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)*. — (*Omissis*).

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

(*Omissis*).».

«Art. 93. *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.».

«Art. 100. *(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-*bis*. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6.
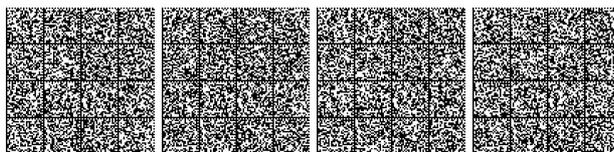
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera *b)* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004 ad euro 8.017.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 116. *(Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).* — 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-*bis*.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera *e)*, numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere *a)*, *b) c)* e *d)*, e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.

15.Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15-*bis*. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.600.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18.Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.».

— La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 reca: «Attuazione della fase finale dell'unione doganale.».

— Il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, adotta il regolamento recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche.».

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, reca: «Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.».

— Per il testo dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.».

— Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, reca: «Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 47. *(Classificazione dei veicoli)*. — (*Omissis*).

2.I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

(*Omissis*).

b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del citato decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277:

«Art. 2. *(Definizioni)*. — (*Omissis*).

2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in:

a) nazionali;

(*Omissis*).

c) temporanee.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 54. *(Autoveicoli)*. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

(*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 80. *(Revisioni)*. — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957 ad euro 7.829. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 2. *(Definizione e classificazione delle strade)*. — 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

(*Omissis*).».

15G00206

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, lunedì 14 dicembre 2015, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale.

La Presidente della Camera dei deputati
LAURA BOLDRINI

15A09219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 novembre 2015.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156», escludendo l'ufficio del giudice di pace di Alghero dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 30 gennaio e del 13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e 119, con i quali, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la nota del 3 luglio 2015, come integrata con nota del 7 ottobre 2015, con la quale il Sindaco di Alghero, nel rappresentare le iniziative assunte per garantire il regolare funzionamento del locale ufficio del giudice di pace, ha evidenziato la sussistenza di insanabili criticità gestionali, tali da determinare la revoca della disponibilità dell'Ente al mantenimento, con oneri a proprio carico, del presidio giudiziario;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata;

Considerato che il mutato orientamento espresso con le note in precedenza citate determina la decadenza dell'istanza di mantenimento del presidio giudiziario, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Alghero dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Alghero cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Sassari.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2956

15A09105

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2015.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate 8, 19 e 20 dicembre 2015 nonché 6 gennaio 2016 e 2 giugno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio

2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, concernente l'Arresto temporaneo delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico - Annualità 2015;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del predetto decreto, che prevede che con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca;

Considerato che l'aumento della domanda dei prodotti ittici freschi, in occasione delle festività natalizie, rende necessario assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto al contempo necessario garantire un corretto equilibrio tra la disponibilità delle risorse e l'attività di cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono comunque tenute ad effettuare il relativo recupero dei giorni 8, 19 e 20 dicembre 2015 nonché 6 gennaio e 2 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto 3 luglio 2015, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni di martedì 8, sabato, 19 e domenica 20 dicembre 2015 nonché di mercoledì 6 gennaio e di giovedì 2 giugno 2016.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi 15 giorni.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Art. 3.

Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'art. 3 del decreto 3 luglio 2015, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2015

Il direttore generale: RIGILLO

15A09120

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italplant - soc. coop. agr. a r.l. in liquidazione», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Italplant - Soc. Coop. Agr. A r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 maggio 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 27.626,00, si riscontra una massa debitoria di € 913.766,00 ed un patrimonio netto negativo di € 886.140,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
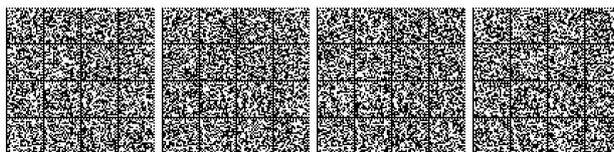
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italplant - Soc. Coop. Agr. a r.l. in liquidazione», con sede in Ventimiglia (IM) (codice fiscale 00124830084) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore, il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 (codice fiscale BNC LRT 64E22 I480N), domiciliato in Ceriale (SV), via Aurelia, n. 129/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08950

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservice Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a r.l.», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 luglio 2015 n. 42/2015 del Tribunale di Tivoli (RM) con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Multiservice consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 246 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Multiservice consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Guidonia Montecelio (RM) (codice fiscale 07127721004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio de Cicco (codice fiscale DCCNTN59H07H501A), nato a Roma il 7 giugno 1959 ed ivi domiciliato in via Gian Domenico Romagnosi n. 1/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08945

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ast società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
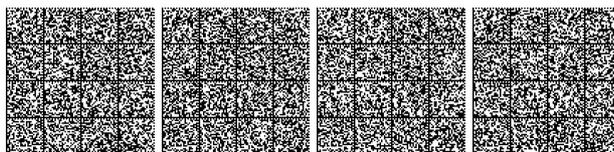
Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della «Ast Società Cooperativa in liquidazione» chiede l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 92.505,00, si riscontra una massa debitoria di € 245.072,00 ed un patrimonio netto negativo di € -175.440;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «AST Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma c,odice fiscale 09100321000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdeciesc*.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Elsa Gentile (codice fiscale GNTLSE-75A63D122L), nata il 23 gennaio 1975 e domiciliata in Roma, via di Vigna Filonardi n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08951

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CMS Multi Service società cooperativa», in Foligno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CMS Multi Service Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 492.390,00 si riscontra una massa debitoria di € 759.494,00 ed un patrimonio netto negativo di € 296.332,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CMS Multi Service Società cooperativa», con sede in Foligno (PG), (codice fiscale 02365270541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Calabrese (codice fiscale CL-BFPP69M16G478I), nato il 16 agosto 1969 e domiciliato in Perugia, via delle Prome n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09045

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stir System società cooperativa in liquidazione», in Salzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società "Stir System Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale riferita al 2 dicembre 2014 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 60.096,00, si riscontra una massa debitoria di € 112.005,00 ed un patrimonio netto negativo di € 51.909,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Stir System Società cooperativa in liquidazione", con sede in Salzano (VE), (codice fiscale 03517970285) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai nato a Negrar (VR) il 10 ottobre 1980 (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P) e domiciliato in Verona in via Santa Teresa n. 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09002

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.D.I.S. società cooperativa sociale», in Lavello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società "C.I.D.I.S. Società cooperativa sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al

31 marzo 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.699.241,00 si riscontra una massa debitoria di € 2.093.904,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 458.106,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "C.I.D.I.S. Società cooperativa sociale", con sede in Lavello (PZ) (codice fiscale 00850450768) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Altamura (codice fiscale LTMRSO73E61G261G) nata a Palazzo San Gervasio (PZ) il 21 maggio 1973, e domiciliata in Venosa (PZ), via Roma, n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09003

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina Cooperativa Ozan società cooperativa», in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cantina cooperativa Ozan Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 10 giugno 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.347.239,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.874.371,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 538.510,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina cooperativa Ozan Società cooperativa», con sede in Ugento (LE) (codice fiscale 00356260752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e residente in Galatone (LE), via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2015

d'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09044

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Deroma spa», in Malo, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza (sezione prima civile e fallimentare) ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa con sede legale in Malo (Vicenza), via Pasubio n. 17;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di nominare commissario straordinario il prof. avv. Marco Cappelletto in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 sopra citati;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo 270/99 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa è nominato commissario straordinario il prof. avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, codice fiscale CPPMRC46T16L736G.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Malo (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09055

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Fornace di Dosson di Rachello & C spa», in Casier, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del sopra citato decreto legislativo 270/99, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa (procedura madre), con sede legale in Malo (Vicenza), via Pasubio n. 17;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80, 81 e 82 del citato decreto legislativo 270/99, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Fornace di Dosson di Rachello & C Spa, con sede legale in Casier (Treviso), via Santi, 77, facente parte del Gruppo Stabila/Deroma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto, in pari data del presente, con il quale è stato nominato il prof. avv. Marco Cappelletto quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria sopra richiamata ai sensi del sopra citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo 270/99 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Fornace di Dosson di Rachello & C Spa è nominato commissario il prof. avv. Marco Cappelletto (codice fiscale CPPMRC46T16L736G), nato a Venezia il 16 dicembre 1946.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Casier (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09056

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «La Capiterlina Holding srl», in Thiene, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa (procedura madre), con sede legale in Malo (Vicenza), via Pasubio n. 17;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ai sensi e per gli effetti, degli articoli 80, 81 e 82 del citato decreto legislativo 270/99, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della La Capiterlina Holding Srl (LCH) con sede legale in Thiene (Vicenza), via Mons. Pertile, 30, facente parte del Gruppo Stabila/Deroma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto, in pari data del presente, con il quale è stato nominato il prof. avv. Marco Cappelletto quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria sopra richiamata ai sensi del sopra citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo 270/99 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della La Capiterlina Holding Srl è nominato commissario il prof. avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, codice fiscale CPPMRC46T16L736G.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Thiene (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09057

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Gruppo Stabila srl», in Isola Vicentina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa (procedura madre) con sede legale in Malo (Vicenza), via Pasubio n. 17;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ai sensi e per gli effetti, degli articoli 80, 81 e 82 del citato decreto legislativo 270/99, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Gruppo Stabila Srl con sede legale in Isola Vicentina (Vicenza), via Capiterlina, 141, facente parte del Gruppo Stabila/Deroma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto, in pari data del presente, con il quale è stato nominato il prof. avv. Marco Cappelletto quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria sopra richiamata ai sensi del sopra citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo 270/99 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Stabila Srl è nominato commissario il prof. avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, codice fiscale CPPMRC46T16L736G.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Isola Vicentina (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09058

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Laterpoint srl», in Isola Vicentina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa (procedura madre), con sede legale in Malo (Vicenza), via Pasubio n. 17;

Visto il decreto in data 23/29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ai sensi e per gli effetti, degli articoli 80, 81 e 82 del citato decreto legislativo 270/99, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Laterpoint Srl con sede legale in Isola Vicentina (Vicenza), via Capiterlina, 141, facente parte del Gruppo Stabila/Deroma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto, in pari data del presente, con il quale è stato nominato il prof. avv. Marco Cappelletto quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria sopra richiamata ai sensi del sopra citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo 270/99 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Laterpoint Srl è nominato commissario il prof. avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, codice fiscale CPPMRC46T16L736G.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Isola Vicentina (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09059

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della «Gruppo Stabila-Stabilimenti Italiani Laterzi spa», in Isola Vicentina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 23/ 29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa (procedura madre) con sede legale in Malo (VI), Via Pasubio, 17;

Visto il decreto in data 23/ 29 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ai sensi e per gli effetti, degli artt. degli artt. 80, 81 e 82 del citato decreto legislativo n. 270/99, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Gruppo Stabila-Stabilimenti Italiani Laterizi Spa con sede legale in Isola Vicentina (VI), Via Capiterlina, 141, facente parte del gruppo Stabila/Deroma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto, in pari data del presente, con il quale è stato nominato il prof. avv. Marco Cappelletto quale Commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Deroma Spa;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria sopra richiamata ai sensi del sopra citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo n. 270/99 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Gruppo Stabila-Stabilimenti Italiani Laterizi Spa è nominato commissario il prof. avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, c.f. CPPMRC46T16L736G.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Vicenza;

alla Camera di Commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Isola Vicentina (VI).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09060
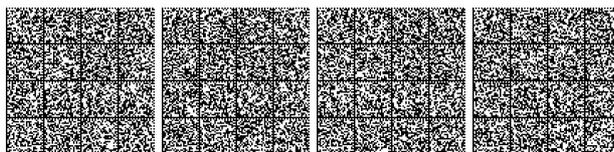
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 novembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 301).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, fino al 21 aprile 2015, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia e la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 18 ottobre 2015;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Puglia con nota prot. n. 5289 del 14 ottobre 2015;

Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 10180 del 16 ottobre 2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Puglia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale di protezione civile della Regione Puglia, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto dirigente provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Puglia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014, che viene al medesimo intestata fino al 18 ottobre 2017, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di

avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2, può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali Fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni: articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A09051

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 27 novembre 2015.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2015

Il direttore: REGGI

ALLEGATO *A*

Denominazione: Palazzetto Balbi
Catasto: FABBRICATI
Comune: VENEZIA (L736) (VE)
Sezione: Q
Sezione Urbana: VE
Foglio: 15
Particella: 1151

FOGLIO	PARTI-CELLA	SUB	ZC	PARTITA	CATEGORIA	INDIRIZZO
VE/15	1151	13	1		A/3	Sestiere di San Marco 548
VE/15	1151	14	1		C/2	Sestiere di San Marco 547/A
VE/15	1151	15	1		C/2	Sestiere di San Marco 541/A
VE/15	1151	16	1		A/3	Sestiere di San Marco 547
VE/15	1151	17	1		C/2	Sestiere di San Marco 547
VE/15	1151	18	1		C/2	Sestiere di San Marco 546
VE/15	1151	21	1	A		Sestiere di San Marco

15A09104

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 novembre 2015.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Orencia», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1522/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il regolamento della Commissione n. 712/2012 di modifica del regolamento (CE) 1234/2008 del 24 novembre 2008 riguardante «La variazione dei i termini per la adozione delle decisioni della Commissione per la autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci per uso umano»;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015)6977 dell'8 ottobre 2015 di approvazione della variazione EMEA/H/C/701/II/87/G non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea;

Vista la istanza della azienda titolare inviata a questa Agenzia il 16 ottobre 2015 (P/0104530-A) integrata con la documentazione inviata con lettera del 22 ottobre 2015 (P/111054-A) con la quale viene richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove confezioni del farmaco ORENCIA approvate con procedura centralizzata variazione EMEA/H/C/701/II/87/G;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio attività HTA nel settore farmaceutico, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 13-14 luglio 2015;

Vista la conferma della deliberazione sul regime di fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio attività HTA nel settore farmaceutico, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 novembre 2015;

Determina:

Nelle more della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

ORENCIA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di

mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

ORENCIA

Codice ATC - Principio Attivo: L04AA24 - Abatacept

Titolare: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Indicazioni terapeutiche

Artrite reumatoide

ORENCIA in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva da moderata a grave in pazienti adulti che hanno avuto una risposta insufficiente alla precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs) incluso metotressato (MTX) o un inibitore del Fattore di Necrosi Tumorale (TNF)-alfa.

Sono stati dimostrati una inibizione della progressione del danno articolare ed un miglioramento della funzione fisica durante il trattamento di combinazione con abatacept e metotressato.

Modo di somministrazione

Uso sottocutaneo.

Il trattamento deve essere iniziato e seguito da un medico specialista con esperienza nella diagnosi e

nel trattamento dell'artrite reumatoide o JIA.

Se non è presente una risposta ad abatacept entro 6 mesi dall'inizio del trattamento, deve essere

riconsiderata la continuazione del trattamento (vedere paragrafo 5.1).

ORENCIA va usato sotto la guida di un professionista sanitario. Dopo opportuno addestramento sulla

tecnica di iniezione sottocutanea, un paziente può autoiniettarsi ORENCIA se un medico/professionista sanitario determina che ciò sia appropriato.

Il contenuto totale (1 *mL)* della penna preriempita deve essere somministrato solo come iniezione

sottocutanea. I siti di iniezione devono essere ruotati e le iniezioni non devono essere mai effettuate in aree in cui la pelle è dolente, escoriata, rossa o indurita.

Istruzioni dettagliate per la preparazione e la somministrazione di ORENCIA in penna preriempita ClickJect sono riportate nel foglio illustrativo e nelle «Importanti istruzioni per l'uso». Per le istruzioni

sulla preparazione, vedere il paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/07/389/011 AIC 037989112

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita (clickject) 1 ml (125 mg/ml) - 4 penne preriempite

EU/1/07/389/012 AIC 037989124

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita (clickject) 1 ml (125 mg/ml) - 12 (3x4) penne preriempite (confezione multipla)

Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (vedere allegato I: riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafo 4.2).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo

medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione

europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, par. 7) della direttiva 2001/83/CE e pubblicato

sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immisione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2

dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire in ogni confezione una scheda di allerta per il paziente, il cui testo è incluso nell'Allegato III.

Regime di prescrizione proposto: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti (RRL) - internista, reumatologo.

15A09061

DETERMINA 20 novembre 2015.

Rettifica e *corrigendum* della determina UAE n. 776 del 15 giugno 2015 di inserimento, tra i prescrittori del liraglutide, anche dello specialista in Scienze dell'alimentazione nel regime di fornitura. (Determina n. 1521/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina dell'Ufficio assessment europeo n. 776 del 15 giugno 2015 riguardante la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SAXENDA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 146 del 26 giugno 2015;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura del medicinale SAXENDA espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 18 maggio 2015: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, cardiologo, internista;

Considerato che nella riunione dell'11, 12 e 13 novembre 2015 la CTS ha deciso di inserire tra i prescrittori del liraglutide anche lo specialista in Scienza dell'Alimentazione, è necessario quindi provvedere alla rettifica del regime di fornitura del farmaco SAXENDA autorizzato con la determinazione dell'Ufficio assessment europeo n. 776 del 15 giugno 2015;

Visti gli atti d'ufficio:

Determina:

Rettifica corrigendum *alla determinazione UAE n. 776 del 15 giugno 2015: inserimento tra i prescrittori del liraglutide dello specialista in Scienza dell'Alimentazione nel regime di prescrizione.*

Laddove è riportato:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, cardiologo, internista (RRL).

Leggasi:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, cardiologo, internista, specialista in Scienza dell'Alimentazione (RRL).

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09062

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di Progetto nell'anno 2014. (Delibera n. 92/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, commi 1 e 11, che istituisce l'Unità Tecnica Finanza di progetto e prevede che la stessa presenti a questo Comitato una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a norma del quale le amministrazioni statali centrali e locali possono acquisire le valutazioni dell'unità in fase di pianificazione e programmazione dei relativi programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», successivamente integrata e modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i, e in particolare l'art. 163 che:

ai commi 2 e 4, demanda all'unità compiti di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture strategiche;

al comma 4, lettera *c)* prevede che i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità siano riorganizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la suddetta unità;

Visto l'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo il quale, al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'unità le informazioni relative a tali operazioni, attribuendo all'unità stessa funzioni ulteriori rispetto a quelle alla medesima assegnate dalla legge istitutiva e dalla normativa in materia di infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008, recante la riorganizzazione dell'unità, il quale, all'art. 2, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la medesima unità predisponga una relazione analitica da sottoporre a questo Comitato concernente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e lo stato delle opere finanziate con ricorso alla finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2008, che ha riorganizzato il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nel cui ambito opera la stessa unità;

Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009, con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione all'unità delle informazioni relative alle operazioni in partenariato pubblico-privato ai sensi del succitato art. 44, comma 1-*bis* del decreto legge n. 248/2007, al fine della loro corretta contabilizzazione nei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che ha introdotto l'obbligo per l'unità di trasmettere, oltre che all'Istat, anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni in partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi del sopracitato art. 44, comma 1-*bis*;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 luglio 2011, n. 60837, che, in attuazione della delega di cui all'art. 14 della citata legge n. 196/2009, definisce schemi, tempi e modalità di acquisizione da parte dell'unità delle sopracitate informazioni e dati di base;
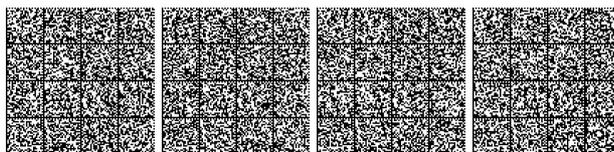
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi della legge n. 443/2001, il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, poi ampliato con successive delibere di questo Comitato;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato le relazioni relative alle attività svolte dall'Unità negli anni precedenti;

Vista la relazione predisposta dall'unità tecnica finanza di progetto relativamente alle attività svolte nell'anno 2014;

Preso atto dei contenuti della sopracitata relazione e in particolare:

dell'analisi del mercato europeo e italiano del partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità;

dell'attività di monitoraggio delle più importanti modifiche legislative e regolamentari intervenute nel quadro normativo, nazionale e comunitario, di riferimento del partenariato pubblico privato;

delle attività di assistenza svolte dall'unità a favore delle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali);

del supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 163, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e, nell'ambito delle competenze di settore, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per la valutazione delle opere strategiche della così detta Legge Obiettivo;

dell'attività di monitoraggio dell'impatto sull'indebitamento e sul debito delle amministrazioni pubbliche dei contratti di partenariato pubblico-privato comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici all'unità, ai sensi del sopra citato art. 44 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 248/2007 e della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009;

delle azioni di promozione e diffusione, all'interno delle pubbliche amministrazioni, dell'utilizzo di modelli di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

dell'attività di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni operanti nei settori di interesse per l'azione dell'unità, a vario titolo coinvolti in operazioni di partenariato pubblico-privato.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Delibera

la trasmissione ai due rami del Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge n. 144/1999, dell'allegata relazione sull'attività svolta nel 2014 predisposta dall'unità tecnica finanza di progetto.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

AVVERTENZA:

Si omette la relazione in quanto disponibile e consultabile sul sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/

15A09052

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 24 novembre 2015.

Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 2980/2015).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

nella seduta del 24 novembre 2015 composto come da verbale in pari data;

Visto l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art. 11 dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Ritenuto che a seguito delle modifiche al citato art. 15, occorre procedere all'emanazione di un nuovo regolamento disciplinare

Delibera

di approvare il seguente:

Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.
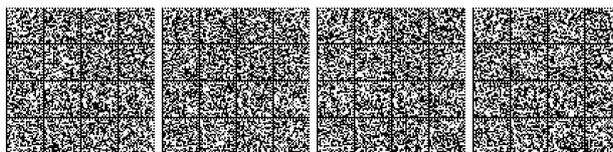
Sezione I

VIGILANZA SUI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 1.

Disposizione generale

1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre le ispezioni affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti.

2. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

3. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.

Sezione II

RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 2.

Disposizione generale

1. I giudici tributari sono sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, del presente Regolamento, nonché, per quanto non contemplato dal predetto decreto legislativo n. 545 e dal presente Regolamento, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Art. 3.

Responsabilità disciplinare

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio rispettando la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. Il giudice tributario che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 4.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai giudici tributari all'esito del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, sono:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la sospensione dalle funzioni;

d) l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo;

e) la rimozione dall'incarico.

Art. 5.

Ammonimento

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per trasgressioni giudicate lievi.

Art. 6.

Censura

La sanzione non inferiore alla censura viene irrogata per:

a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.

Art. 7.

Sospensione dalle funzioni

La sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni, da un mese a due anni, con perdita del compenso fisso, viene irrogata per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
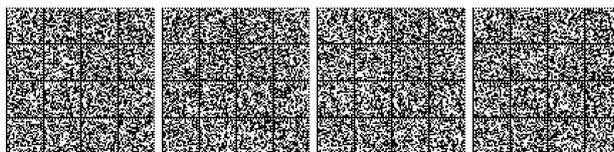
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

Art. 7 - *bis*

Incapacità ad esercitare incarico direttivo

1. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del Presidente della Commissione o del Presidente di sezione, se ripetuta o grave.

2. Contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui al comma 1, il Consiglio di presidenza assegna il Presidente della Commissione nell'incarico di presidente di sezione nella stessa commissione ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero.

Art. 8.

Rimozione dall'incarico

1. La sanzione della rimozione dall'incarico è irrogata nei casi di recidiva in trasgressioni di cui agli artt. 7 e 7-*bis*.

2. Il giudice tributario rimosso dall'incarico non può essere nuovamente nominato.

Sezione III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 9.

Promuovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di Presidenza.

2. Il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.

3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente, il Consiglio di Presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta delibera.

4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.

6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale, il Consiglio di Presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.

7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.

8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di Presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere.

9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.

Art. 10.

Decisione disciplinare

1. Il Consiglio di Presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.

2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.

3. Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del provvedimento di cui al successivo art. 17.

Art. 11.

Termini dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante.

2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art. 9, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini.

3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9, comma 5, del presente regolamento deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni.

4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il giudice è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenu-

ti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o è cessata la misura cautelare;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) se, nei casi di cui all'art. 6, lettera *f)* all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

Art. 12.

Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'art. 11, comma 5, del presente Regolamento.

2. La sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza irrevocabile prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale ha particolare rilevanza ai fini disciplinari e viene valutata unitamente ad atti processuali acquisiti.

Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

Art. 13.

Sospensione facoltativa

1. Il Consiglio di Presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque giorni, può disporne la sospensione provvisoria dall'incarico e dal compenso fisso anche prima dell'eventuale inizio del procedimento disciplinare ex art. 11, comma 2, del presente Regolamento, quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

2.La sospensione dall'incarico conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

Art. 14.

Sospensione obbligatoria

1. Il giudice tributario è sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso fisso quando:

a) nei suoi confronti è emessa ordinanza cautelare custodiale o interdittiva;

b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di cui all'art. 74 del d. p. r. n. 309 del 1990, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei reati di cui alla presente lettera;

c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

d) è condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*;

e) è condannato con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) nei suoi confronti è applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione o di sicurezza, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

2. Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

Art. 15.

Esonero temporaneo dall'esercizio delle funzioni

1. Il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, è temporaneamente esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso.
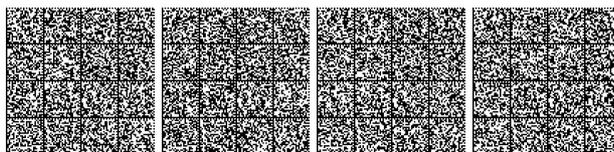
2. Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine l'esonero è dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

Art. 16.

Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso

1. Ai fini del termine complessivo di anni cinque si sommano i periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento.

2. Quando all'incolpato è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa e di esonero, eventualmente presofferti.

3. Quando l'incolpato è con decisione definitiva assolto o gli viene inflitta sanzione diversa dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta nei suoi confronti e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare.

Art. 17.

Applicazione di sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Revisione del provvedimento disciplinare

In ogni tempo può essere richiesta, dall'interessato o dai suoi eredi che ne abbiano interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Art. 19.

Estinzione del procedimento disciplinare

1. La cessazione dall'incarico di componente di commissione tributaria per morte o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.

2. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza può respingerle, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dell'incarico.

Art. 20.

Disposizioni finali

Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore a decorrere dall'1° gennaio 2016.

Roma, 24 novembre 2015

Il Presidente: CAVALLARO

15A09050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan».

Estratto determina V&A IP n. 2126 del 10 novembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Buscopan, coated tablet 10mg/tab 40 tabs (blister 2X20) dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina n. 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: Buscopan «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

Codice A.I.C. n. 042484042 (in base 10) 18JJBB (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: calcio fosfato dibasico, amido di mais essiccato, amido di mais solubile, diossido di silice colloidale, acido tartarico, acido stearico/palmitico; rivestimento: povidone, saccarosio, talco, acacia, titanio diossido (E171),macrogol 6000, cera carnauba, cera d'api.

Indicazioni terapeutiche: Buscopan si usa nel trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Buscopan «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice A.I.C. n. 042484042;

Classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Buscopan «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice A.I.C. n. 042484042; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08946

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum».

Estratto determina V&A IP n. 2127 del 10 novembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Travelgum medicated chewing gum 20 mg/gum 10 gum dalla Grecia con numero di autorizzazione 28596/8-7-2010 (già 87198/09/29-3-2010), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina n. 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: Travelgum «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme;

Codice A.I.C. n. 044132013 (in base 10) 1B2TPF (in base 32).

Forma farmaceutica: Gomme da masticare medicate.

Composizione: ogni gomma da masticare medicata contiene:

principio attivo: dimenidrinato 20mg;

eccipienti: potassio fosfato monobasico, povidone 25, saccarina sodica, aspartame, Eudragit S 12.5, Eudragit S 100, titanio biossido E 171, destrosio (glucosio) liquido, diossido di silicio colloidale (Aerosil 200), mentolo, cera bianca, macrogol , magnesio stearato, Eudragit E, magnesio ossido, aroma di menta piperita, destrina, Witepsol E85, calcio carbonato, talco, sorbitolo, saccarosio, gomma base, cera E.

Indicazioni terapeutiche: Travelgum si usa nelle cinetosi (nausea e vomito dovuti a mal d'aria, d'auto, di treno e di mare).

Officina di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Travelgum «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme;

Codice A.I.C. n. 044132013;

Classe di rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Travelgum «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme;

Codice A.I.C. n. 044132013 ; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08947

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».

Estratto determina V&A IP n. 2128 del 10 novembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Daflon Film coated tablet (450+50) mg/TAB 30 Tab.. dalla Grecia con numero di autorizzazione 44577/10/31-05-2011, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina n. 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

Codice A.I.C. n. 036878066 (in base 10) 135FRL (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg , flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Officine confezionamento secondario: ediwin Limited , Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

Codice A.I.C. n. 036878066; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

Codice A.I.C. n. 036878066; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08948

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic».

Estratto determina n. 2129 del 10 novembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Diprosalic solutie cutanata (bottle HPDE with a dropper containing) 30ml dalla Romania con numero di autorizzazione 6942/2006/01, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia.

Confezione: Diprosalic «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g;

Codice A.I.C. n. 044136012 (in base 10) 19J143 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione cutanea;

Composizione: 100 g di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: Betametasone dipropionato 0,064 g, Acido salicilico 2 g.;

eccipienti: E.D.T.A., metilidrossipropilcellulosa, alcool isopropilico, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Diprosalic soluzione cutanea è indicato nella psoriasi e nelle dermatiti seborroiche del cuoio capelluto e delle zone ricoperte da peli.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda – (LO); Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Diprosalic «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g;

Codice A.I.C. n. 044136012; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre

1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Diprosalic «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g.

Codice A.I.C.: 044136012; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08949

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talate»

Estratto determina V&A n. 2035/2015 del 22 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale TALATE.

E' autorizzata la seguente variazione: sostituzione del test dei pirogeni (RPT) con il test per le endotossine batteriche (LAL test) per il prodotto finito.

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: AT/H/0154/001-003/II/033

Tipologia della variazione: B.II.d.2.c)

Titolare AIC: Baxalta Innovations Gmbh

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08999

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Ratiopharm Italia».

Estratto Determina V&A n. 2034 /2015 del 22 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale DOCETAXEL RATIOPHARM ITALIA.

Sono autorizzate le seguenti variazioni: Aggiunta del tappo in gomma di Tipo I FluroTec 4023/50 grey per la chiusura delle fiale in vetro del prodotto medicinale. Aggiornamento dell' ASMF (Versione 3) da parte del produttore del produttore ScinoPharm® Taiwan Ltd di sostanza attiva Docetaxel

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: UK/H/1792/001/II/0019 e UK/H/1792/001/II/020

Titolare AIC: Ratiopharm Italia S.R.L

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09000

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxem Hib»

Estratto determina V&A n. 2036 /2015 del 22 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VAXEM HIB.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento Risk Management Plan

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: IT/H/122/001/II/034

Tipologia della variazione: C.I.11

Titolare AIC: Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09001

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Germed».

Con la determinazione n. aRM - 259/2015 - 2376 del 19 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935014

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935026

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935038

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935040

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935053

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935065

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935077

Descrizione: “150 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935089

Descrizione: “150 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935091

Descrizione: “150 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935103

Descrizione: “150 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935115

Descrizione: “150 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935127

Descrizione: “150 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935139

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935141

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935154

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935166

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935178

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN GERMED

confezione: 041935180

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09006

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Dilatrend»

Estratto determina V&A IP n° 2118 del 10 novembre 2015

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DILATREND 25 mg por. tbl. nob. 30 tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 77/1015/92-S/C, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: DILATREND “25 mg compresse” 30 compresse

Codice AIC: 044004012 (in base 10) 19YWPD (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse divisibili

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Carvedilolo 25 mg;

Eccipienti: Lattosio monoidrato, saccarosio, povidone, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale:

Carvedilolo è indicato per il trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici.

Trattamento dell’angina pectoris.

Trattamento dello scompenso cardiaco.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda (LO); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DILATREND “25 mg compresse” 30 compresse

Codice AIC: 044004012; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in “apposita sezione” della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DILATREND “25 mg compresse” 30 compresse

Codice AIC: 044004012; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09016

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina V&A IP n° 2119 del 10 novembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 5 mg Tablets PVC-PVDC/Aluminium 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/0297 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Norvasc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione;

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: NORVASC "5 mg compresse" 28 compresse

Codice AIC: 043348022 (in base 10) 19BW1Q (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse;

Una compressa contiene:

Principio attivo: amlodipina besilato 6,935 mg (pari ad amlodipina base 5 mg)

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

Ipertensione

Angina pectoris cronica stabile

Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal)

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione NORVASC "5 mg compresse" 28 compresse

Codice AIC: 043348022; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC "5 mg compresse" 28 compresse

Codice AIC: 043348022; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09017

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Klacid»

Estratto determina V&A IP n° 2120 del 10 novembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale KLACID 500 mg por. tbl. film. 14 potahovanych tablet blister PVC/PVDC/AI dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 15/374/97-C, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: KLACID "500 mg compresse rivestite" 14 compresse

Codice AIC: 044121010 (in base 10) 1B2GXL (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: claritromicina 500 mg;

Eccipienti: Croscarmellosio sodico, cellulosa microcristallina, gel di silice, povidone, acido stearico, magnesio stearato, talco; soluzione ricoprente: ipromellosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, sorbitan monoleato, titanio diossido (E-171), acido sorbico, vanillina, E-104.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, erisipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare.

Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii.

La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Klacid 500 mg compresse rivestite è indicato negli adulti e in bambini di età superiore ai 12 anni.

Klacid 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale e Klacid 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale sono indicati nei bambini dai 6 mesi ai 12 anni di età.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: KLACID "500 mg compresse rivestite" 14 compresse

Codice AIC: 044121010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: KLACID "500 mg compresse rivestite" 14 compresse

Codice AIC: 044121010; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09018

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determina V&A IP N° 2121 del 10 novembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE Dermique 10 pour cent solution pour application locale, fl. 125 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 314 997 8 ou 34009 314 997 8 7, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: Farmed s.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli;

Confezione: BETADINE “10% soluzione cutanea” flacone 125 ml

Codice AIC: 044140010 (in base 10) 1831HB (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione

Composizione: 1 ml di soluzione contiene

Principio attivo: lodopovidone (al 10% di iodio) 0,1 g;

Eccipienti: glicerolo, macrogol 9 lauryl ether, sodio fosfato bibasico biidrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe ecc.);

Officine di confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine De Salute S.R.L. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57– 59100 Prato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BETADINE “10% soluzione cutanea” flacone 125 ml

Codice AIC: 044140010; Classe di rimborsabilità: C-bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BETADINE “10% soluzione cutanea” flacone 125 ml

Codice AIC: 044140010; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09019

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determina V&A IP n. 2124 del 10 novembre 2015

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale MUSCORIL solution for injection 4mg/2ml dalla GRECIA con numero di autorizzazione 45292/21-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l. con sede legale in Viale Pio XI, n. 48, 70056 Molfetta (BA).

Confezione: Muscoril “4mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale da 2 ml

Codice AIC: 044131011 (in base 10) 1B2SQ3 (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare

Composizione: ogni fiala da 2ml contiene

Principio attivo: Tiocolchicoside 4mg;

Eccipienti: sodio cloruro, acqua per uso iniettabile.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi.

Officine di confezionamento secondario

Fiege logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

Classificazione ai fini della rim.orsabilità

Confezione: Muscoril “4mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale da 2 ml

Codice AIC: 044131011; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in “apposita sezione” della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Muscoril “4mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale da 2 ml

Codice AIC: 044131011; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09037

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin».

Estratto determina n. 2125 del 10 novembre 2015

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DAKTARIN gel voor oraal gebruik 20 mg/g, 80g gel dall’Olanda con numero di autorizzazione RVG 07490, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa , Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia.

Confezione: Daktarin “2% gel orale” tubo 80 g

Codice AIC: 044137014 (in base 10) 1B2YKQ (in base 32)

Forma farmaceutica: gel orale

Composizione: un grammo di gel orale contiene:

Principio attivo: miconazolo 20 mg.

Eccipienti: polisorbitan monolaurato, saccarina sodica, acqua purificata, amido di patata pregelatinizzato, aroma di arancio, aroma di cacao, alcool, glicerina.

Indicazioni terapeutiche: trattamento curativo e profilattico delle candidosi della cavità oro-faringea e del tratto gastrointestinale. Come misura terapeutica o profilattica contro altre micosi del tubo digerente, o contro micosi sistemiche, come la candidosi, la blastomicosi sud-americana e la coccidioidomicosi.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Daktarin “2% gel orale” tubo 80 g

Codice AIC: 044137014; Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Daktarin “2% gel orale” tubo 80 g

Codice AIC: 044137014; SOP – medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09038

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esradin».

Estratto determina V&A/2205 del 23 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite Spa (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma (RM).

Medicinale: ESRADIN

Confezioni:

AIC n. 027725011 - "2,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 28 capsule

AIC n. 027725023 - "5 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 14 capsule

alla società:

Daiichi Sankyo Italia S.P.A. (codice fiscale 00468270582) con sede legale e domicilio fiscale in via Paolo di Dono, 73, 00142 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09039

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipsoneg».

Estratto determina V&A/2187 del 23 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.R.L. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: IPSONEG

Confezioni:

AIC n. 040043010 - "250 mg compresse rivestite con film" 5 compresse

AIC n. 040043022 - "500 mg compresse rivestite con film" 5 compresse

alla società:

Doc Generici SRL (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in LEVOFLOXACINA DOC

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09040

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timololo Tubilux Pharma».

Estratto determina V&A/2182 del 23 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tubilux Pharma S.P.A. (codice fiscale 05406661008) con sede legale e domicilio fiscale in via Costarica, 20/22, 00040 - Pomezia - Roma (RM).

Medicinale TIMOLOLO TUBILUX PHARMA

Confezioni:

AIC n. 034305019 - "0,25% collirio, soluzione" flacone da 5ml

AIC n. 034305021 - "0,50% collirio, soluzione" flacone da 5ml

alla società:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM).

Con variazione della denominazione del medicinale in TIMOLOLO ANGELINI

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09041

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xavin».

Estratto determina V&A/2189 del 23 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Teva Italia S.R.L. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38, 20154 - Milano (MI).

Medicinale XAVIN

Confezioni:

AIC n. 035586015 - "0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore" 20 flaconcini monodose 2 ml

AIC n. 035586027 - "0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore" 20 flaconcini monodose 2 ml

alla società:

Pharmacare S.R.L. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29, 20149 - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09042

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/2208 del 23 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Wellington Street Development Pharma Limited con sede legale e domicilio in 47, Oaklands Drive Rathgar - Dublino 6 (Irlanda).

Medicinale: CAPITAL

Confezione: AIC n. 036304018 - "4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale

Medicinale: KLAIDER

Confezioni:

AIC n. 037853013 - "100 mg capsule rigide" 10 capsule

AIC n. 037853025 - "150 mg capsule rigide" 2 capsule

AIC n. 037853037 - "200 mg capsule rigide" 7 capsule

Medicinale: TERASIDE

Confezione: AIC n. 035966011 - "2 mg/ ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale 2 ml

alla società:

S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Zentiva».

Estratto determina V&A n. 2106/2015 del 5 novembre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Drug Master File (DMF) del principio attivo Desloratadina. Da: Applicant's Part - version 0002, 06/2010, Restricted Part - version 0002, 06/2010, A: Applicant´s Part - version 0004, 06/2012, Restricted Part - version 0004, 06/2012.

Relativamente al medicinale DESLORATADINA ZENTIVA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: CZ/H/0515/001/II/003/G.

Tipologia della variazione:

B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova del principio attivo delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Altre modifiche in una procedura di prova

B.I.z -aggiornamento del Drug Master File (DMF) del principio attivo

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09046

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Eurogenerici».

Estratto determina V&A n. 2037/2015 del 22 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'ASMF per il produttore Hetero del principio attivo Esomeprazolo.

Applicant's part dalla versione AP-05 di Dicembre 2009, alla versione AP-08 di Marzo 2013.

Restricted part dalla versione RP-01 di Dicembre 2009, alla versione RP-02 di Febbraio 2014.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: IT/H/0396/001-002/II/006

Tipologia della variazione: B.I.z).

Titolare AIC: EG S.p.A

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09047

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Quindici.

Il comune di Quindici (AV), con deliberazione n. 10 dell'11 agosto 2015, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2015, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Lepore Carmela Maria Rosaria, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

15A09053

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Len 160 mg, compresse per cani e gatti».

Estratto del provvedimento n. 721 del 9 novembre 2015

Medicinale veterinario LEN, 160 mg, compresse per cani e gatti.

Confezioni: Flacone da 20 compresse - A.I.C. n. 102240025.

Titolare A.I.C.: Teckonofarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - 10156 Torino - cod. fiscale 00779340017.

Variazione tipo II: Aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

Viene modificato l'RCP ai punti di seguito indicati ed i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

Punto 6.1 Elenco degli eccipienti

Punto 6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi

Periodo di validità delle frazioni di compressa: 5 giorni

Punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Dopo ogni utilizzo richiudere il flacone per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Conservare ogni frazione di compressa residua nel flacone originale, richiuso col tappo, ed usare entro 5 giorni.

Gli stampati dei lotti già prodotti devono essere aggiornati entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A09034

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrodexil 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini».

Estratto del provvedimento n. 736 del 10 novembre 2015

Medicinale veterinario ENRODEXIL 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104419027

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104419015

Titolare A.I.C.: Industrial Veterinaria S.A. Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: IE/V/0264/001/IA/006/G.

Variazione tipo IA, A.7: eliminazione del sito di fabbricazione del prodotto finito, del sito per il confezionamento secondario e del sito responsabile del rilascio lotti.

Variazione tipo IA, C.I.1.a: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Decisione di esecuzione della Commissione Europea «C(2014)6268 final» del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina».

Si conferma l'accettazione dell'eliminazione del sito Laboratorios Calier SA per la responsabilità del confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Rimane autorizzato il seguente sito: Industrial Veterinaria s.a., Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) Spagna.

Inoltre, per effetto delle suddette Decisioni della Commissione Europea, si autorizzano le modifiche del RCP e degli altri stampati illustrativi.

Le modifiche degli stampati illustrativi del prodotto in oggetto riguardano i seguenti punti del RCP ed i corrispondenti paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

4.3 Controindicazioni

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

4.9 Posologia e via di somministrazione

4.11 Tempi di attesa, che vengono così autorizzati:

Bovini:

Dopo iniezione endovenosa:

Carne e visceri: 5 giorni.

Latte: 3 giorni.

Dopo iniezione sottocutanea:

Carne e visceri: 12 giorni.

Latte: 4 giorni.

Suini:

Carne e visceri: 13 giorni.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gli stampati delle confezioni già in commercio devono essere adeguati come indicato nel decreto n. 100 del 19 settembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A09035

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Len 150 mg/g, gocce orali, sospensione per gatti, cani di piccola taglia e cuccioli».

Estratto del provvedimento n. 728 del 9 novembre 2015

Medicinale veterinario LEN 150 mg/g, gocce orali, sospensione per gatti, cani di piccola taglia e cuccioli

Confezione:

Flacone da 12 g di sospensione orale con contagocce (A.I.C. n. 102240013)

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.A. - Str.Com. da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 10156 Torino

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: Aggiornamento dossier di Tecnica Farmaceutica

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica ed in particolare:

Introduzione validità dopo prima apertura del confezionamento primario a 6 mesi.

Le modifiche apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati riguardano le seguenti sezioni del SPC e relativi punti degli altri stampati illustrativi, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi

I lotti già prodotti possono essere venduti sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A09036

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «COFISA – Società fiduciaria e di revisione s.r.l. in liq.», in Como.

Con d.d. 18 novembre 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1983 alla Società "COFISA – Società fiduciaria e di revisione s.r.l. in liq.", con sede legale in Como, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 01319460133, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

15A09054

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
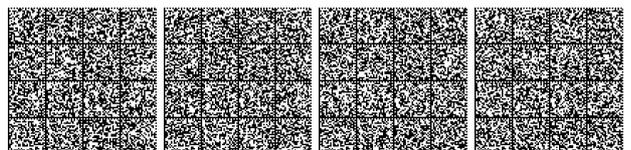
(WI-GU-2015-GU1-283) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
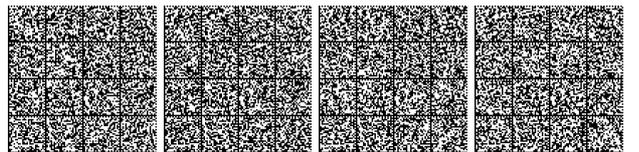
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.